



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 525 DEL 11-05-2012

DETERMINAZIONE

**N. 115 DEL 11-05-2012
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI**

OGGETTO: Decadenza dall'assegnazione di area in via Tevere in zona Osmannoro - Estate 2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 500 del 4/05/2012, con la quale:

- si approvava il verbale delle operazioni della selezione relativa alla manifestazione di interesse per l'assegnazione di area in Via Tevere in zona Osmannoro al fine di consentire la gestione di uno spazio dove effettuare attività ricreative, culturali, di intrattenimento e di connessa attività di somministrazione e/o commerciale per il periodo estivo giugno-settembre 2012;
- si dava atto che la Associazione aveva titolo per la gestione dello spazio estivo, rinviando alla Giunta l'eventuale concessione di patrocinio;

CONSIDERATO che:

- trattandosi di selezione effettuata con procedimento di evidenza pubblica, in cui si richiedeva la dichiarazione del possesso di alcuni requisiti, attestati dal legale rappresentante dell'Associazione partecipante, con le modalità previste dall'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, si è proceduto al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione;
- si è acquisito in data 7/5/2012 il certificato generale penale del rappresentante legale dell'associazione n. 23383/2012/R;
- si è acquisito altresì il certificato dei carichi pendenti del medesimo, in data 9/5/2012;

CONSIDERATO altresì che:

- la giurisprudenza ha più volte ribadito l'orientamento secondo cui per aversi

- immoralità professionale, occorre che il reato sia idoneo a manifestare una radicale e sicura contraddizione con i principi deontologici della professione;
- ha altresì ribadito con giurisprudenza costante, che, non essendo indicati dalla norma i reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, spetta all'amministrazione stabilire, motivatamente, se il reato provoca, secondo il comune e ragionevole convincimento, una obiettiva incisione sull'affidabilità del condannato (Parere n. 250 del 20/11/2008; Parere n. 162 del 21/5/2008; Parere n. 52 del 20/3/2008);
 - quindi, in mancanza di parametri fissi e predeterminati è lasciato un ampio spazio di valutazione discrezionale alla stazione appaltante, da esercitare attraverso la disamina in concreto delle caratteristiche dell'affidamento, del tipo di condanna, della natura e delle concrete modalità di commissione del reato (Consiglio di Stato, Sez. V, 23/3/2009, n. 1736; 7/10/2008, n. 4845; 12/4/2007, n. 1723);
 - l'Amministrazione deve concretamente valutare l'incidenza delle eventuali condanne riportate dal concorrente sul rapporto fiduciario da instaurare, e l'esercizio di tale potestà deve essere motivato in relazione alla tipologia di tale rapporto e alla gravità del reato in relazione al tipo di rapporto;
 - dette valutazioni non vanno espresse su categorie astratte di reati, ma tenendo conto delle circostanze in cui un reato è stato commesso al fine di operare un equo apprezzamento delle singole concrete fattispecie, con considerazione di tutti gli elementi delle stesse che possono incidere sulla fiducia contrattuale, quali, a titolo esemplificativo, l'elemento psicologico, la gravità del fatto, il tempo trascorso dalla condanna ed eventuali recidive. (*Consiglio di Stato n. 782/2011; cfr. anche 178/2012 e n. 2507/2012*);
 - l'omissione, o la non veridicità, della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, specificamente richiesta nella fattispecie in esame, rileva, quindi, non solo in quanto non consente alla stazione appaltante una completa valutazione dell'affidabilità del concorrente, ma anche, e soprattutto, in quanto interrompe il nesso fiduciario che necessariamente deve presiedere ai rapporti tra pubblica Amministrazione e soggetto aggiudicatario del contratto posto in gara;

CONSIDERATO che nel caso in esame il concorrente risulta avere riportato diverse condanne definitive tra il 1997 e il 2009, per reati riguardanti in modo puntuale e specifico attività analoghe a quella oggetto dell'avviso pubblicato dal Comune di Sesto Fiorentino il 23 marzo 2012 non dichiarate in sede di domanda di partecipazione e che risultano ancora pendenti altri procedimenti per reati del medesimo tipo commessi fra il 2006 e il 2007;

RITENUTO pertanto per i motivi espressi nei precedenti paragrafi, e visti i documenti acquisiti citati, agli atti del Servizio Gare, che le condanne definitive rilevate, siano per fattispecie e per numero, tali da incidere, nella valutazione dell'A.C. sulla moralità professionale del soggetto richiedente e quindi tali da escludere l'affidamento della gestione dello spazio estivo posto in via Tevere a Sesto Fiorentino, al concorrente de quo;

DETERMINA

1) per i motivi espressi in narrativa in esito all'istruttoria sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di procedura di evidenza pubblica, di non procedere ad affidare la gestione dello spazio estivo posto in via Tevere a Sesto Fiorentino, alla associazione Next Nite;

2) di comunicare all'Associazione citata l'esito della selezione e i motivi del non affidamento della gestione dell'area.

Sesto Fiorentino, 11-05-2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to ZUCCHERMAGLIO FRANCO

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Decadenza dall'assegnazione di area in via Tevere in zona Osmannoro - Estate 2012.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente determinazione **non** assume rilevanza sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 15-05-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**